
LEGGI E DECRETI

D.P.R. 20 marzo 1967, n 223

G.U. 28 aprile 1967, n. 106

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla L. 27 gennaio 2006, n. 22, di conversione del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1).

Art. 51

1. Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
2. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.
3. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
4. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
5. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

Si veda il § 139 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.